

Prot. 655482/26  
Gricignano di Aversa, 20/01/2026

Spett.le Azienda

**Oggetto: Il Formulario di Identificazione Rifiuto dopo il 13/02/2026 – D.M 4 aprile 2023, n. 59**

Come noto, a partire dal 13 febbraio 2026 tutti gli operatori e i produttori iscritti al RENTRI saranno obbligati ad utilizzare il Formulario di Identificazione dei Rifiuti in formato digitale, il cosiddetto "FIR digitale" o xFIR.

La decisione, sancita dall'articolo 7, comma 8, del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, segna una svolta definitiva: il formulario cartaceo perderà efficacia legale per gli operatori obbligati alla registrazione su RENTRI.

Si rende necessario, quindi, che tutti i soggetti coinvolti (produttori, trasportatori, impianti, intermediari) si adeguino alle disposizioni della normativa di riferimento, e, al fine di garantire una corretta gestione dei conferimenti presso l'impianto Progest spa, si chiede la massima partecipazione e collaborazione.

A tal proposito, in allegato, si riportano le informazioni più rilevanti della normativa RENTRI, con alcune istruzioni da adottare, messe in evidenza.

Fiduciosi della Vostra collaborazione e disponibili per eventuali delucidazioni in merito, cordali saluti.

1

  
a socio unico  
Gestore Impianto IPPC  
(Ing. Paolo CAPECE)

PROGEST S.p.A.

a socio unico

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di H.C.C. srl

SERVIZI TECNICI INTEGRATI

Sede legale e Struttura Industriale:

81030 Gricignano d'Aversa (CE) - Z. I. Aversa Nord - Via della Stazione, s.n.c.

Tel. 081.9799201 - Fax generale 081.9799260 - Fax Conferimenti 081.9799256

P. IVA 02563041215 - Cod. Fisc. 05645620633

www.progestspa.it - info@progestspa.it - info@pec.progestspa.it

VERIFICATO

APPROVATO



## Informativa RENTRI - FIR

### I soggetti obbligati

L'obbligo dell'XFIR digitale riguarda gli operatori iscritti al RENTRI. In particolare: produttori, trasportatori, destinatari ed eventuali intermediari.

Il produttore/detentore comanda il formato: se è obbligato all'emissione digitale (perché iscritto al RENTRI), tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestirlo in digitale, mentre se non è obbligato, la gestione rimane cartacea.

### Produttori obbligati:

- **PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI;**
- **PRODUTTORI CON PIÙ DI 10 DIPENDENTI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI** prodotti nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali e fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi;

### Produttori esonerati:

- **PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, CON MENO DI 10 DIPENDENTI**, provenienti da lavorazioni industriali o artigianali o fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi;
- **PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI derivanti da attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca, di costruzione, demolizione e scavo, commerciali, di servizio, sanitarie;**
- **PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI\*** quali liberi professionisti, imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (codici Ateco 2022). **Si riferiscono alle attività di PARRUCCHIERE, ESTETISTA, MANICURE/PEDICURE E TATUAGGI/PIERCING**, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03\*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati.
- **PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI\*** non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

2

**\*Nota per il cliente: Conferimenti in Progest.**

**IN CASO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI PROVENIENTI DA PRODUTTORE/DETENTORE ESONERATO DALL'ISCRIZIONE A RENTRI E DI CONSEGUENZA AL FIR DIGITALE DEVE ESSERE INDICATA LA MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE NELLE ANNOTAZIONI DEL FIR CARTACEO.**

**( Es: Produttore esente - Art. 188-bis art. 3-bis lett. b) Dlgs.n.152/06.)**

### I rifiuti EER 200304 e 200306

I soggetti che svolgono l'attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, i cd "spurghisti" del D.Lgs.152/2006, fino all'adozione di nuove disposizioni, continueranno ad utilizzare il modello unico di cui all'art. 230, comma 5, del D.lgs. 152/2006; per il trasporto dal luogo di raggruppamento temporaneo all'impianto di destinazione dovrà essere utilizzato il FIR digitale, XFIR.

### I Rifiuti urbani da Centro di Raccolta Comunale

Tutti i rifiuti in uscita dai Centri di raccolta comunali, pericolosi e non pericolosi, dal 13 febbraio saranno accompagnati dal FIR digitale, XFIR.

PROGEST S.p.A.

a socio unico

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di H.C.C. srl

SERVIZI TECNICI INTEGRATI

Sede legale e Struttura Industriale:

81030 Gricignano d'Aversa (CE) - Z. I. Aversa Nord - Via della Stazione, s.n.c.

Tel. 081.9799201 - Fax generale 081.9799260 - Fax Conferimenti 081.9799256

P. IVA 02563041215 - Cod. Fisc. 05645620633

www.progestspa.it - info@progestspa.it - info@pec.progestspa.it

VERIFICATO

APPROVATO



## FIR DIGITALE: FASE DEL TRASPORTO

Nella **Sezione “Nuove schede informative”** del Portale RENTRI sono state pubblicate al seguente link <https://www.rentri.gov.it/news/il-fir-digitale-xfir-dopo-il-13-02-2026-nuove-schede-informative> diverse **FAQ** che chiariscono aspetti operativi rilevanti.

In particolare, si riportano di seguito gli argomenti relativi alla fase del trasporto.

### Prima dell'avvio del trasporto

Il FIR digitale (xFIR) può essere:

- **emesso e compilato:**
  - dal produttore/detentore;
  - oppure dal trasportatore (su richiesta del produttore/detentore);
  - secondo le istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023.
- **modificato:**
  - dal produttore/detentore
  - dal trasportatore
- **annullato** dal soggetto che lo ha vidimato

### Al momento dell'avvio del trasporto

Il FIR digitale (xFIR) deve essere:

- **Completo dei dati relativi a:**
  - Produttore/ detentore;
  - Destinatario;
  - trasportatore (uno o più);
  - intermediario (se presente);
  - caratteristiche del rifiuto;
  - data e ora di inizio trasporto;
  - cognome e nome del conducente;
  - targa automezzo.
  -
- **Firmato digitalmente da:**
  - produttore/detentore
  - trasportatore

Per agevolare i trasporti su strada, il FIR digitale potrà accompagnarsi a una stampa cartacea “di cortesia” oppure essere esibito direttamente su supporti elettronici (tablet, smartphone). **La stampa non deve essere firmata.**



### Dopo l'avvio del trasporto

Una volta che trasportatore e produttore /detentore hanno firmato digitalmente il FIR digitale:

- i seguenti dati **NON POSSONO PIÙ ESSERE MODIFICATI\***:
  - produttore /detentore
  - destinatario
  - trasportatore (uno o più)
  - intermediario (se presente)
  - caratteristiche del rifiuto
  - data e ora di inizio trasporto
  - cognome e nome del conducente
  - targa automezzo
- **IL FIR NON PUÒ ESSERE ANNULLATO.**

**\*NOTA PER IL CLIENTE: CONFERIMENTI IN PROGEST.**

**SARANNO RESPINTI I CONFERIMENTI CHE PRESENTERANNO FIR RIPORTANTI ERRORI DI COMPILAZIONE E/O INESATTEZZE RELATIVAMENTE AI DATI OBBLIGATORI, IN QUANTO, COME SOPRA RIPORTATO, NON POSSONO PIÙ ESSERE MODIFICATI.**

### Durante il trasporto

Se durante il viaggio si rende necessario un trasbordo (parziale o totale) o una sosta tecnica il trasportatore integra il FIR digitale (xFIR), **anche in mobilità**, mediante:

- il proprio **sistema gestionale interoperabile con il RENTRI**;
- i **servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI **per chi non dispone di sistemi gestionali.**

Il trasportatore **sottoscrive digitalmente** il FIR digitale a seguito degli aggiornamenti.

4

### Conclusione del trasporto

Il destinatario **inserisce i dati di accettazione o respingimento** mediante:

- il proprio **sistema gestionale interoperabile con il RENTRI**;
- i **servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI **per chi non dispone di sistemi gestionali.**

Il destinatario **sottoscrive digitalmente** il FIR digitale (xFIR) al momento della presa in carico o del respingimento del rifiuto.

In caso di **accettazione parziale o respingimento**, il trasporto successivo del rifiuto avviene con lo stesso FIR digitale, aggiornato e integrato dal destinatario con le informazioni sul respingimento.

Il rifiuto non accettato può:

- essere **restituito al produttore/detentore**;
- essere **conferito a un altro impianto di trattamento rifiuti**. In tal caso, il produttore/detentore o il trasportatore (su richiesta del produttore/detentore) compila i dati del **nuovo destinatario** nel **campo 16** del FIR e lo sottoscrive digitalmente.

**NOTA PER IL CLIENTE: CONFERIMENTI IN PROGEST.**

**RESTA OBBLIGATORIO INDICARE NELLE ANNOTAZIONI DEL FIR IL NUMERO DI OMOLOGA/SUBOMOLOGA CORRISPONDENTE, PENA RESPINGIMENTO DEL CONFERIMENTO.**

Il **Destinatario restituisce tramite il RENTRI**, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, la **copia completa del FIR digitale (xFIR) a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione**. La restituzione del FIR digitale (xFIR) consente di adempiere agli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti previsti dall'art. 188, comma 4, lettera b) del DlgS 152/2006.

PROGEST S.p.A.

a socio unico

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di H.C.C. srl

SERVIZI TECNICI INTEGRATI

Sede legale e Struttura Industriale:

81030 Gricignano d'Aversa (CE) - Z. I. Aversa Nord - Via della Stazione, s.n.c.

Tel. 081.9799201 - Fax generale 081.9799260 - Fax Conferimenti 081.9799256

P. IVA 02563041215 - Cod. Fisc. 05645620633

www.progestspa.it - info@progestspa.it - info@pec.progestspa.it

VERIFICATO

APPROVATO

